



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città metropolitana di Torino

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2016
Modificazioni e integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2019

	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Istituzione della TARI	pag. 3
Art. 3	Presupposto	pag. 4
Art. 4 -	Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
	TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO	
Art. 5	Soggetto attivo del tributo	pag. 6
Art. 6	Soggetti passivi	pag. 6
	TITOLO III DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE TRIBUTO	
Art. 7	Definizione tariffa del tributo	pag. 7
Art. 8	Locali e aree scoperte soggette al tributo	pag. 8
Art. 9	Istituzioni scolastiche statali	pag. 9
Art. 10	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 9
Art. 11	Determinazione delle tariffe del tributo	pag. 10
Art. 12	Piano finanziario	pag. 11
Art. 13	Classificazione delle utenze domestiche	pag. 11
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 13
Art. 15	Ricategorizzazione	pag. 14
Art. 16	Tributo ambientale	pag. 15
	TITOLO IV ESCLUSIONI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	
Art. 17	Locali ed aree scoperte non soggette al tributo	pag. 15
Art. 18	Rifiuti speciali non assimilati	pag. 17
Art. 19	Zone non servite	pag. 18
Art. 20	Mancato svolgimento del servizio	pag. 19
Art. 21	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	pag. 19
Art. 22	Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche	pag. 20
Art. 23	Riduzioni tariffarie	pag. 23
Art. 24	Finanziamento delle riduzioni esenzioni e agevolazioni	pag. 23
	TITOLO V DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI	
Art. 25	Obbligazione tributaria	pag. 23
Art. 26	Determinazione della base imponibile	pag. 24
Art. 27	Tributo giornaliero	pag. 25
Art. 28	Dichiarazione IUC	pag. 26
Art. 29	Dichiarazione TARI	pag. 26
Art. 30	Riscossione della TARI	pag. 28
Art. 31	Importi minimi	pag. 30
Art. 32	Funzionario Responsabile	pag. 30
Art. 33	Verifiche e accertamenti	pag. 30
Art. 34	Contenzioso	pag. 31
	TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 35	Normativa di rinvio	pag. 32
Art. 36	Norme abrogate	pag. 32
Art. 37	Efficacia del Regolamento	pag. 32

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Rivarolo Canavese, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 e s.m.i., una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune, in particolare stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 PRESUPPOSTO

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali: tutte le superfici appartenenti a strutture stabilmente infisse al suolo o precarie chiuse da ogni lato verso l'esterno o comunque coperte come ad esempio tettoie o in caso di utenze non domestiche gazebo adibito ad esposizione, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, come tettoie, balconi, terrazze, che campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi e le aree iscritte a catasto come beni comuni non censibili (BCNC);
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione, pertinenze e altri immobili occupate e/o intestati ai fini TARI a persone fisiche al cui interno **non si svolge alcun'attività riconducibile a persone giuridiche**;
- d) utenze non domestiche: tutte le unità immobiliari, anche quelle a destinazione domestica ma non occupate come civile abitazione da persone fisiche, la cui utenza TARI è intestata a persone giuridiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Art. 4 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del presente comma.
4. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di riciclo e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
5. Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 5 del presente Regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
6. Sono **sostanze escluse** dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi continuativi e nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo il tributo è dovuto dai singoli occupanti o detentori ai quali spettano tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
5. In via prioritaria qualora uno degli occupanti coincida con il proprietario dell'immobile, la TARI è a carico di quest'ultimo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, ecc.) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche il proprietario o il locatario;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto il contratto di locazione, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono, li rappresentano o li dirigono.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE TRIBUTO

Art. 7

DEFINIZIONE TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, quelli dotati di almeno un utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti attrezzature, o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio nei locali medesimi.
2. Per vani tariffabili a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si considerano, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, i seguenti locali, sia principali che accessori:
 - camere, sale da cucina, ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato come rimesse, tettoie, cantine e solai uso ripostiglio;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici od a botteghe, laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e di bagni pubblici), locande, ristoranti, osterie, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica,

sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali come disciplinati dalla vigente normativa).

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
- tutte le unità immobiliari prive di requisito di “ruralità”, ma condotte da aziende agricole per l’esclusivo esercizio dell’attività agricola. A tali superfici verrà applicata la tariffa relativa ad “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” – cat. 03.

3. Sono altresì soggette al tributo:

- tutte le **aree scoperte** occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si precisa che **non sono tassabili solo qualora destinate ad uso privato** e costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi.
- le **aree scoperte utilizzate da attività non domestiche** sia nel caso in cui le stesse costituiscano **superficie operativa** per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa (quali, ad esempio, le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature), sia nel caso in cui le stesse **siano destinate** in modo autonomo **all’esercizio di un’attività** (quali, a titolo d’esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all’aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione).

Art. 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. A decorrere dall’anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tariffa rifiuti, come previsto dall’art.33 bis del D.L. n.248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede a corrispondere un importo forfettario rapportato al numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.

Art. 10

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Art. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. La determinazione dei costi è redatta dal soggetto gestore del servizio, vedi l'allegato n. 3 – Tabella illustrativa dei centri di costo del Piano Finanziario, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, almeno 45 gg prima del termine dell'approvazione tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
5. I costi sostenuti dall'ente rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per ogni utenza domestica la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.
 - a) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

- b) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si applica unicamente alla superficie dei locali destinati ad abitazione con esclusione dei locali che ne costituiscono pertinenza ai quali viene applicata la sola quota fissa in relazione al numero degli occupanti.

- c) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria – vedi allegato 1 – Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze Domestiche.

2. Il numero degli occupanti è così desunto:

- Per le utenze di residenti la tariffa applicata è riferita al numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'anagrafe alla data di emissione degli avvisi di pagamento. L'Ente concederà eventuali conguagli esclusivamente nei casi in cui alla diminuzione del numero degli occupanti corrisponderà una nuova iscrizione di posizione tributaria nel comune di Rivarolo Canavese dichiarata nei termini previsti dal presente regolamento.
 - Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all'estero, si assume come numero di occupanti quello stabilito convenzionalmente in numero due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale.
 - Per le utenze di residenti in comunità anagrafica (diversa dalla convivenza anagrafica stabilita dalla legge) coloro che vivono insieme, in un unico immobile, in nuclei famigliari tra di loro separati: valgono i criteri generali di calcolo definiti per le famiglie residenti. Gli indici (k_a famiglia media e k_b comunità) vengono calcolati secondo quanto indicato in nota alla tabella 1 dell'allegato 4 - Tabella di equiparazione degli abitanti equivalenti, Tabella 1 – Classificazione delle utenze domestiche residenti in comunità anagrafica e coefficienti K_a e K_b .
3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, dimoranti nell'utenza come ad es. le colf che dimorano presso le famiglie.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove che mantengano la loro residenza invariata con esclusione delle persone di seguito indicate, per le quali venga presentata nei termini sopra citati apposita dichiarazione:
- a) I componenti il nucleo familiare che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo (allegare dichiarazione della casa di riposo/cura che attesti la data di inizio ed il ricovero permanente presso la struttura);
 - b) I componenti il nucleo familiare iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune che per il periodo di almeno un anno svolgano attività di studio o lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa (dichiarazione datore di lavoro/università/istituto scolastico);
 - c) I componenti il nucleo familiare, diversi dall'intestatario dell'utenza, per i quali è stata attivata la procedura di cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici, previa presentazione di apposita richiesta all'Ufficio Tributi con riduzione del numero degli occupanti dalla data di presentazione della segnalazione di persona irreperibile all'ufficio anagrafe, se precedente all'emissione degli avvisi di pagamento.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà
6. Rimane l'obbligo di presentazione della richiesta di variazione del numero degli occupanti anche per i residenti, qualora la variazione riguardi persone al di fuori dal nucleo familiare anagrafico dell'utente che devono essere comprese nel numero degli occupanti ai fini del calcolo della TARI pur non facente parte della composizione della famiglia iscritta in anagrafe oppure per le quali era già stata richiesta in passato la maggiorazione del numero degli occupanti ai fini TARI.
7. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per ogni classe di attività riferita alle utenze non domestiche la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile.
 - a) La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - b) La quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - c) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria – vedi allegato 2 – Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze NON Domestiche.
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 2 del presente regolamento.
Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, ubicati in luoghi diversi, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali.

4. Nel caso in cui in capo alla medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse site nello stesso luogo, ad esempio all'interno dello stesso centro commerciale, si applicano categorie differenziate in base al codice ATECO riferito all'attività.
5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali, per l'applicazione del Tributo si fa riferimento all'**attività principale** (quale attività prevalente) in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente nel caso di iscrizione all'albo professionale.
6. Qualora in una stessa unità immobiliare siano svolte attività economiche o professionali diverse, risultanti da contratti di cessione regolarmente registrati, in capo a soggetti diversi, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività svolta ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Nel caso in cui la stessa unità immobiliare sia utilizzata sia ad uso domestico che non domestico (attività professionale) la tariffa sarà commisurata rispettivamente alle superfici utilizzate, fermo restando l'obbligo di riaccatastamento qualora la porzione di immobile adibita ad attività professione abbia una propria autonomia reddituale.
8. Qualora gli stessi locali siano concessi in uso per lo svolgimento di attività professionali a soggetti diversi, la denuncia ed il versamento del tributo sono dovuti dal proprietario dell'immobile, se non prese in carico dai singoli occupanti, ognuno per la propria quota. In tal caso il proprietario sarà tenuto al versamento del tributo dovuto per la categoria delle utenze non domestiche in base alle attività effettivamente svolte all'interno dei locali locati (cat. 11 per uso ufficio, cat. 17 in caso di presenza di parrucchieri, estetiste etc.). Qualora si liberassero una o più quote di questi immobili, senza che siano nuovamente nè locate, nè di fatto utilizzate, quest'ultime rimarranno in carico al proprietario, se persona fisica come "pertinenza", se persona giuridica come cat. 3, in entrambi i casi con l'applicazione della riduzione del 25 % del tributo in quanto trattasi di locali predisposti all'uso ma non di fatto utilizzati.
9. Per le unità immobiliari detenute da persone giuridiche con destinazione abitativa il tributo verrà applicato nel modo seguente:
 - Per utilizzo foresteria applicazione tariffa domestica seconde case a carico del detentore;
 - Per utilizzo continuativo da parte di persona fisica, esempio custode, anche non residente, obbligo di iscrizione a carico dell'occupante;

Art. 15

RICATEGORIZZAZIONE

1. Ai depositi, magazzini, ecc. viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. Il soggetto passivo può richiedere la ricategorizzazione dei depositi/magazzini nei seguenti casi:

- a) Qualora la destinazione dei locali consenta di discriminare l'uso delle porzioni non destinate alla produzione e vendita da quelle invece ad essa destinate, come **magazzini e depositi con superficie maggiore o uguale a 100 mq**, la tariffa dovrà essere la risultante di un calcolo articolato che preveda differenti importi al mq., distinti tra l'attività principale e il magazzino o deposito.

Per quanto riguarda le attività in categoria 13 dove si riscontri la difficoltà di scindere la superficie utilizzata per l'esposizione da quella utilizzata per la vendita, la tariffa sarà calcolata nella misura del 50 % della superficie totale come CAT. 06 Esposizioni e 50% della superficie CAT 13 come superficie di vendita.

- b) Per quanto riguarda le attività non domestiche inserite nelle seguenti categorie

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
24	Bar, caffè, pasticcerie
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Qualora esistano dei locali, con destinazione magazzino o deposito accatastati separatamente oppure **con superficie maggiore o uguale a 30 mq** tale superficie verrà inserita in CAT. 03 come superficie senza alcuna vendita diretta.

Art. 16 TRIBUTO AMBIENTALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale - TEFA da corrispondere all' Ente titolare dell'entrata per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente preposto.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 17 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - a) Per le Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- unità catastali prive di utenze attive di servizi di rete (gas e energia elettrica), e non oggetto di contratto di locazione o altro utilizzo, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva atto notorio o dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;
- le aree iscritte a catasto come bene comune non censibile (BCNC);
- unità catastali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti, di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

b) Per le Utenze non domestiche

- locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso (per esempio chiese e sacrestie);
- locali dove si producono in modo continuativo e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed i magazzini strettamente collegati secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, come meglio indicati al successivo art.18 del presente regolamento;
- unità catastali prive di utenze attive di servizi di rete (gas e energia elettrica), **non utilizzate, vuote** e non oggetto di contratto di locazione o altro utilizzo, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva atto notorio o dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;
- aree iscritte a catasto come bene comune non censibile (BCNC), solo se non suscettibile a produrre rifiuti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree su cui esiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
- locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva, ferma restando l'imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate);

- immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura con requisito di ruralità e condotte da aziende agricole;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.
 3. L'elencazione dei locali e delle aree di cui al presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre ai criteri generali.

Art. 18

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l'area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
3. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad esempio: aree di movimentazione dei materiali, eccetera).
4. Per le categorie di attività sotto indicate la determinazione dell'area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1), le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie dell'immobile:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie, tintorie	20 %
Macellerie e pescherie	
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	

Laboratori odontotecnici	20 %
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	
Gommisti	
Lavaggi autoveicoli	
Studi medici specialistici	
Dentisti	
Veterinari	

5. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4, la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata e misurata da un tecnico/professionista.
6. La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con denuncia su apposito modello allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali) entro il 31 di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento di produzione dei rifiuti.
7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria entro il termine di cui sopra, l'Ufficio è legittimato a non applicare nessuna riduzione e/o esenzione.
8. Nel caso in cui la formazione del ruolo è antecedente ai termini sopra indicati l'Ente provvederà ad applicare il tributo sull'intera superficie salvo poi procedere a sgravio e/o rimborso esclusivamente dopo la presentazione della domanda.
9. L'ente, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 19

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **500 metri lineari**.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del **20 %** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti dovuti a imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è **ridotta** nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni e pertinenze delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **25%**;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del **25%**;
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall'art. 9 bis a partire dall'anno 2015 per l'immobile adibito ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata per ciascun anno, in **misura ridotta di due terzi.**
3. Ai sensi dell'art. 1, commi 658, della Legge 27/12/2013, n.147, il tributo è ridotto **del 20 % della quota variabile** della tariffa del tributo per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli **scarti compostabili** mediante compostaggio domestico.

Con la presentazione della richiesta di riduzione per il compostaggio, l'utente autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Usufruendo di tale riduzione **non verrà più consegnato/verrà ritirato il contenitore per la raccolta dei rifiuti organico** e non verrà fornito il servizio di raccolta dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono **esenti** dal tributo:

- a) i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza ed usufruiscono di contributi assistenziali continuativi da parte del CISS38, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto;
- L'esenzione viene concessa dietro presentazione di apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.
- b) L'unità immobiliare occupata da un unico componente anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in uso a soggetti terzi.
5. Le somme conseguenti alle esenzioni di cui ai punti a e b del precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
6. Tutte le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1, 2 ,3, 4 competono a richiesta dell'interessato e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 22

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Ai sensi dell'art. 1, comma 659, punto c) della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta :
 - a) per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con destinazione domestica, **pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso** perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) e, comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime, il tributo verrà calcolato in base alla **categoria "03 – ... magazzini senza vendita diretta"** e verrà inoltre applicata la **riduzione del 25 % sulla tariffa**.
 - b) per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, come ad esempio i dehors, la riduzione applicata è del 95% sulla tariffa.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147, per le utenze non domestiche:
 - a) il tributo per: **parcheggi coperti asserviti ad uso pubblico** e parcheggi scoperti accatastati autonomamente, ad uso esclusivo dell'utenza non domestica, scontano una **riduzione del 95% sulla tariffa** della categoria di appartenenza;

b) sono esenti dall'applicazione del tributo **i locali e le aree della Citta di Rivarolo Canavese adibiti a sedi istituzionale e direttamente gestiti**

- Le somme conseguenti all'applicazione delle lettere a e b del precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- Le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 e comma 2, competono a richiesta dell'utente e hanno effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/essenzi cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO

- Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua, rapportata al periodo di effettiva occupazione dei locali (in caso di occupazione in corso d'anno), della parte variabile della tariffa.
- La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed i quantitativi massimi di rifiuti assimilabili agli urbani per ciascuna categoria di attività, come individuati nell'allegato 5 - criteri quantitativi - del presente regolamento, riferiti sempre al medesimo anno.
- Nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico, potranno essere applicate solo nel caso in cui **i rifiuti avviati al riciclo e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo**, le seguenti riduzioni:
 - a) **15 %** → nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
 - b) **30 %** → riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
 - c) **50 %** → riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti;
 - d) **70 %** → riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.
- Al fine della concessione e del calcolo della riduzione per rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare la rispettiva istanza entro e non oltre il **31 gennaio dell'anno successivo** attestante, tra l'altro, la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.
- A tale dichiarazione dovranno altresì allegare **copia di tutti i formulari di trasporto correttamente redatti**, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati per il riciclo, o adeguata documentazione comprovante il tipo di rifiuto avviato al riciclo con rispettivo codice CER, la quantità dei rifiuti assimilati in conformità alle normative vigenti e la rispettiva data

di ritiro. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantitativo massimo di rifiuti assimilabili agli urbani il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di cui all'allegato 5, - criteri quantitativi - per ogni categoria di appartenenza.

La determinazione a consuntivo delle riduzioni spettanti, comportano lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza dell'importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l'attività di riciclo.

AGEVOLAZIONE (Legge antispreco)

Ai sensi dell'art.17 della Legge n.166/2016, le utenze non domestiche che producono o distribuiscono generi alimentari e che, a titolo gratuito ed in modo costante e continuativo nel tempo con cadenza almeno settimanale, cedono ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l'alimentazione animale, eccedenze alimentari ad enti ed associazioni assistenziali o di volontariato sulla base di specifici accordi scritti o protocolli d'intesa, beneficiano di una riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa.

Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della Legge 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- rimanenze di attività promozionali;
- prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

La riduzione di cui al comma 11 viene determinata in base all'effettiva quantità di beni alimentari devoluti nel corso dell'anno solare, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui" minimi di cui alla Tabella 4a - D.P.R. 158/1999 relativi alla categoria di appartenenza, utilizzando la seguente formula approssimata all'intero:

Quantità di beni alimentari devoluti x 100

Metri quadrati x Kd

In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del presente comma non può essere superiore al 10% (dieci per cento) della quota variabile della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dagli interessati, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, attestante i

requisiti richiesti e la quantità di beni alimentari devoluti nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione di cui al presente comma è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in detrazione dal tributo dovuto per l'anno stesso o rimborsata.

Art. 23

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune di Rivarolo Canavese, ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici (e le utenze non domestiche che conferiscono in modo analogo nei contenitori stradali della Raccolta Differenziata) dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite complessivamente nel piano finanziario, riportando nell'avviso di pagamento l'importo al netto della detrazione stabilita.
2. Le riduzioni non sono cumulabili, con esclusione di quella indicata al precedente comma 1, di quelle indicate all'art 17 e all'art. 22 comma 11. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni il contribuente potrà fruire di quella più vantaggiosa.
3. Non potranno essere riconosciute riduzioni e agevolazioni qualora i contribuenti richiedente risultino essere morosi nei confronti dello stesso tributo per gli anni precedenti.

ART. 24

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Tutte le riduzioni ed esenzioni stabilite dal presente regolamento in aggiunta a quelle previste dalla lett. a, e del comma 659 della lg. 147/2013 sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 25

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
4. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all'abbuono (sgravio/rimborso) del tributo.
6. In caso di mancata dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Il termine ultimo di presentazione delle denunce di occupazione/variazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo in cui si è verificato l'evento, oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.

Art. 26

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo per l'applicazione della TARI è **la superficie calpestabili dichiarate o accertate** ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, (art. 1, comma 646 della Legge 147/2013).
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), consistenza catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonna di erogazione.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Settore Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, in tutti i casi di immobili ed aree soggette al tributo non denunciati ai fini T.I.A., TARES e/o TARI per i quali il soggetto passivo d'imposta non abbia provveduto a presentare nei termini utili apposta denuncia, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
6. Per le utenze domestiche non possono esistere unità immobiliari parzialmente occupate. In questi casi i detentori dovranno dichiarare l'intera superficie dell'unità immobiliare (cantine comprese se abbinate catastalmente all'alloggio).

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % . In caso in cui l'organizzatore/occupante fosse una persona fisica, la tariffa del tributo giornaliero è fissata, in base al tipo di occupazione, nelle categoria 16) "...beni durevoli" e/o nella categoria 29) "... genere alimentari" nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Per le utenze del mercato, il Consiglio Comunale può determinare in sede di approvazione delle tariffe la misura tariffaria in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
7. Qualora l'occupazione temporanea necessiti di servizi aggiuntivi di raccolta e pulizia, questi ultimi dovranno essere concordati direttamente dall'utente con il gestore del servizio.

8. Per le utenze del mercato la tariffa è dovuta dal titolare della concessione anche quando il posto del mercato venga dato in gerenza o affitto a terzi.
9. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
10. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
11. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
12. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
13. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 28

DICHIARAZIONE I.U.C.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine **del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

Art. 29

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. E' obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche entro 90 giorni dall'occupazione:
 - il proprietario dell'immobile se presente nel nucleo familiare degli occupanti;
 - l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica in caso di occupanti/detentori diversi dal proprietario;
 - l'occupante o il detentore di fatto nel caso di utenze "non residenti".

- Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte.
3. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
 4. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ove siano presenti locali o aree ad uso comune, è obbligato alla presentazione della denuncia il gestore delle aree stesse.
 5. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 gg. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, **allegando fotocopia del documento d'identità**, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o dalla ricevuta di lettura nel caso di invio via e-mail semplice e PEC.
 6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare verificabili dall'Anagrafe del Comune se si tratta di soggetti residenti e facenti parte dello stesso nucleo familiare.
 7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i dati richiesti negli appositi modelli messi a disposizione dall'ente. Dati da indicare:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/conducente/detentore/dichiarante, il codice fiscale, residenza, numero di telefono (facoltativo);
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, numero di telefono (facoltativo);
- c) **Estremi catastali**, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (se non già presente in archivio o in caso di richiesta variazione superficie) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale, partita IVA, PEC, telefono (facoltativo) e indirizzo di posta elettronica (facoltativa),
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) **Dati catastali**, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile (se non già presente in archivio o in caso di richiesta variazione superficie) e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
 - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - e) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati nell'istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e risponde penalmente in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR citato.
9. Nel caso di decesso del contribuente, l'utenza viene volturata d'ufficio ad uno dei familiari superstiti presenti nel nucleo familiare, qualora il/la defunto/a risultasse come unico componente della famiglia anagrafica, gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro agli immobili in carico entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 30

RISCOSSIONE DELLA TARI

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o, per le attività non domestiche, all'indirizzo PEC indicato nella Visura Camerale . All'avviso di pagamento citato vengono allegati i modelli di pagamento relativi alle singole rate preventivamente compilati da parte dell'ente.
2. Il versamento della TARI è effettuato, **mediante modello F24**, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. L'ente, qualora si avvalga di riscuotere il tributo con modalità diversa dal modello F24, nel provvedimento che fissa le singole scadenze indica anche il rispettivo sistema di pagamento.

3. La **Giunta Comunale** stabilisce di anno in anno **il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo**, qualora non fissate già dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, **consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale** e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Qualora la prima scadenza fissata cadesse nella prima metà dell'anno in corso, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora invece la prima scadenza del tributo cadesse nella seconda metà dell'anno solare, è facoltà dell'utente provvedere al pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. In assenza del provvedimento di cui al presente comma, il numero delle rate e le scadenze del tributo saranno quelle già definite per l'anno precedente.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
5. Il contribuente, **con apposita istanza**, può chiedere **l'autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi** - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti **a titolo di TARI** non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria **per la medesima imposta** in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il **rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda**. Non possono essere portati in detrazione importi a credito spettanti ad utenti diversi da quello indicati nel modello F24 (per esempio: marito e moglie – entrambi utenti TARI, la moglie ha diritto di un rimborso, la rispettiva cifra non può essere portata in detrazione sul modello F24 intestato al marito ma deve essere indicata nel F24 della persona avente diritto).
6. La tariffa giornaliera di cui al precedente articolo 27 può essere riscossa anche in un'unica soluzione.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Città metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 16.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un **sollecito di versamento**, contenente le **somme da versare** anche per più annualità entro il termine ivi indicato. In caso di accertamento d'ufficio, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con irrogazione delle sanzioni previste e l'applicazione degli interessi di mora.
9. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 31
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale è inferiore ad € **6,00**.

ART. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La **Giunta Comunale** designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di **60 giorni dalla ricezione**;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco o chi ne fa le veci, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra, oltre ad essere appositamente autorizzato, dovrà esibire documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio e/o da altri uffici ed enti pubblici e gestori di pubblici servizi.
2. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al Settore tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene, come di volta in volta indicato nell'avviso di accertamento stesso, o mediante bollettino postale, bonifico bancario o mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34

CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17bis, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.35

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 36

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 37

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2019**

Allegato 1 - Tabella illustrativa dei coefficienti per le Utenze Domestiche

SISTEMA PRESUNTIVO

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

COMUNI >5000 abitanti

NUMERO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KA (quota fissa)	KB RAPPORTO (quota variabile)		
		minimo	massimo	medio
1	0.80	0.6	1.0	0.8
2	0.94	1.4	1.8	1.6
3	1.05	1.8	2.3	2,0
4	1.14	2.2	3.0	2.6
5	1.23	2.9	3.6	3.2
6 o più	1.30	3.4	4.1	3.7

Allegato 2 - Tabella illustrativa dei coefficienti per le UtENZE NON DOMESTICHE

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNI > 5000 ABITANTI

Kc > attribuzione parte fissa **Kd** > attribuzione parte variabile

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		Min	Max	Min	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40	0.67	3.28	5.50
2	Cinematografi e teatri	0.30	0.43	2.50	3.50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.51	0.60	4.20	4.90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76	0.88	6.25	7.21
5	Stabilimenti balneari	0.38	0.64	3.10	5.22
6	Esposizioni, autosaloni	0.34	0.51	2.82	4.22
7	Alberghi con ristorante	1.20	1.64	9.85	13.45
8	Alberghi senza ristorante	0.95	1.08	7.76	8.88
9	Case di cura e riposo	1.00	1.25	8.20	10.22
10	Ospedali	1.07	1.29	8.81	10.55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.07	1.52	8.78	12.45
12	Banche ed istituti di credito	0.55	0.61	4.50	5.03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99	1.41	8.15	11.55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11	1.80	9.08	14.78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60	0.83	4.92	6.81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.09	1.78	8.90	14.58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1.09	1.48	8.95	12.12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82	1.03	6.76	8.48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09	1.41	8.95	11.55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.38	0.92	3.13	7.53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55	1.09	4.50	8.91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57	9.63	45.67	78.97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4.85	7.63	39.78	62.55
24	Bar, caffè, pasticceria	3.96	6.29	32.44	51.55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.02	2.76	16.55	22.67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54	2.61	12.60	21.40
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	7.17	11.29	58.76	92.56
28	Ipermercati di generi misti	1.56	2.74	12.82	22.45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3.50	6.92	28.70	56.78
30	Discoteche, night club	1.04	1.91	8.56	15.68

TABELLA ILLUSTRATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI COSTO FISSO E VARIABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di Costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi trattamento e smaltimento	Variabili
AC	Altri costi	Fissi
CGD	COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro – plastica lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta rifiuto verde	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e riciclo vetro – plastica lattine	Variabili
	Costi di trattamento e riciclo carta e cartone	Variabili
	Costi di trattamento e riciclo umido	Variabili
	Costi di trattamento e riciclo rifiuto verde	Variabili
	Costi di trattamento e riciclo vetro lattine	Variabili
	Costi di trattamento e riciclo beni durevoli	Variabili
	Costi di trattamento e riciclo ferro	Variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	Variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	Fissi
CGG	Costi generali di gestione	Fissi
CCD	Costi comuni diversi	Fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE ANNO DI RIFERIMENTO:	
AMMn	Ammortamenti	Fissi
ACCn	Accantonamenti	Fissi
Rn	Remunerazione capitali	Fissi

TABELLA 1 Classificazione delle utenze domestiche residenti in comunità anagrafica e coefficienti Ka e Kb

Nr. Componenti nucleo fam.	Categoria domestica DPR 158/99	Ka annuale	Kb Annuale
1	1	0,80	
2	2	0,94	
3	3	1,05	
4	4	1,14	
5	5	1,23	
6 o più	6	1,30	

Comunità anagrafica: modalità di calcolo:

Gli indici Ka e Kb comunità, vengono calcolati unitamente alle tariffe e sono costanti per tutto il periodo dell'anno, indipendentemente dalle variazioni del nucleo familiare.

Indice Ka: viene definito come il rapporto fra il totale delle persone presenti nella singola comunità e il relativo numero di famiglie così come desumibile dall'anagrafe demografica (arrotondato per eccesso se la prima cifra significativa dopo la virgola è pari a 5 o superiore).

Esempio: nr. 1 fam 1 persona, nr. 3 fam 2 persone, nr. 4 fam. 3 persone

Totale persone: 19, totale famiglie comunità: 8, numero componenti famiglia media pari a 2,38 arrotondato per difetto a 2

Indice Kb: per utilizzare un modello di calcolo omogeneo con le altre utenze domestiche, viene calcolato un Kb equivalente derivante dalla sommatoria dei singoli Kb relativi alle singole famiglie presenti in comunità

Esempio: nr. 1 fam 1 persona, nr. 3 fam 2 persone, nr. 4 fam. 3 persone

Kb comunità': [Kb (1pers) x 1 fam] + [Kb(2pers) x 3 fam] + [Kb(3pers) x 4 fam]

D.G.R. n.47-14763 del 14/02/2005. Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

(B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, **possono essere assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini delle operazioni di **raccolta** e di **smaltimento**, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

18 01 *rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani*

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 *rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali*

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 *frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)*

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichelcadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 *rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)*

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 *altri rifiuti urbani*

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani **ai fini della raccolta e dello smaltimento**, a condizione che:

- i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), **destinate alle operazioni di smaltimento**, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

- 1 *Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto*
fino ad un max di **4 kg/mq** all'anno;
- 2 *Sale teatrali e cinematografiche*
fino ad un max di **2 kg/mq** all'anno;
- 3 *Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta*
fino ad un max di **3 kg/mq** all'anno;
- 4 *Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi*
fino ad un max di **4 kg/mq** all'anno;
- 5 *Stabilimenti balneari, Rifugi alpini*
fino ad un max di **3 kg/mq** all'anno;
- 6 *Esposizioni, Autosaloni*
fino ad un max di **2 kg/mq** all'anno;
- 7 *Alberghi con ristorante*
fino ad un max di **7 kg/mq** all'anno;
- 8 *Alberghi senza ristorante*
fino ad un max di **4 kg/mq** all'anno;
- 9 *Case di cura e di riposo*
fino ad un max di **8 kg/mq** all'anno;
- 10 *Ospedali*
fino ad un max di **9 kg/mq** all'anno;
- 11 *Uffici, Agenzie, Studi professionali*
fino ad un max di **6 kg/mq** all'anno;
- 12 *Banche ed Istituti di credito*
fino ad un max di **3 kg/mq** all'anno;
- 13 *Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli*
fino ad un max di **6 kg/mq** all'anno;
- 14 *Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze*
fino ad un max di **7 kg/mq** all'anno;
- 15 *Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato*
fino ad un max di **4 kg/mq** all'anno;
- 16 *Banchi di mercato di beni durevoli*

- fino ad un max di **8 kg/mq** all'anno;
- 17 *Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista*
fino ad un max di **7 kg/mq** all'anno;
- 18 *Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista*
fino ad un max di **5 kg/mq** all'anno;
- 19 *Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto*
fino ad un max di **6 kg/mq** all'anno;
- 20 *Attività industriali con capannone di produzione, Attività di riciclo, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, riciclo, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)*
fino ad un max di **10 kg/mq** all'anno;
- 21 *Attività artigianali di produzione beni specifici*
fino ad un max di **8 kg/mq** all'anno;
- 22 *Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie*
fino ad un max di **33 kg/mq** all'anno;
- 23 *Mense, Birrerie, Amburgherie*
fino ad un max di **25 kg/mq** all'anno;
- 24 *Bar, Caffè, Pasticcerie*
fino ad un max di **26 kg/mq** all'anno;
- 25 *Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari*
fino ad un max di **15 kg/mq** all'anno;
- 26 *Plurilicenze alimentari e/o miste*
fino ad un max di **13 kg/mq** all'anno;
- 27 *Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio*
fino ad un max di **35 kg/mq** all'anno;
- 28 *Ipermercati di generi misti*
fino ad un max di **14 kg/mq** all'anno;
- 29 *Banchi di mercato di generi alimentari*
fino ad un max di **38 kg/mq** all'anno;
- 30 *Discoteche, Night club*
fino ad un max di **7 kg/mq** all'anno
- 31 *Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agroindustriali)*
fino ad un max di **20 kg/mq** all'anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali-quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.